

Prot. N. 17/ 2009 Paola

30 marzo 2009

Spett. Ditta Preite Autoservizi
Via delle Medaglie D'Oro 42
Fax 0984413003 – e-mail
info@autoservizipreite.it

COSENZA

E, per conoscenza

Alla Segreteria Generale Sappe

c.a Segretario Generale Dott. Donato CAPECE

e-mail info@sappe.it

ROMA

Alla Segreteria Regionale Sappe

regionale@sappecalabria.it

ROSSANO

Spettabile Ditta

Nell'esprimere preliminarmente apprezzamento per la gloriosa storia della vostra azienda nata nel lontano 1947 e per l'importante servizio offerto alla cittadinanza , questa Organizzazione Sindacale ,la prima della categoria, nostro malgrado , ha potuto constatare che la dirigenza di codesta azienda sconosce il Corpo di Polizia Penitenziaria, al quale con orgoglio appartengono 43mila donne e uomini, quotidianamente chiamati ad assolvere ad un difficile e delicato lavoro al servizio dello Stato. Infatti ci risulta che nel corso di una corrispondenza telefonica intercorsa fra un nostro delegato sindacale ed un vostro dirigente,(in ordine al trasporto gratuito per gli appartenenti alle forze di Polizia), siano stati sollevati dubbi circa la validità, su eventuali operazioni di Polizia ,degli appartenenti al nostro Corpo.

Ebbene il Corpo di Polizia Penitenziaria è Posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha un ordinamento civile e fa parte delle Forze di Polizia della Repubblica Italiana, insieme all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo Forestale dello Stato.



Oltre agli specifici compiti istituzionali (assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale;garantire l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e pena ;espletare il servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati), **come Forza di Polizia dello Stato, in base alla Legge 121/1981, la Polizia Penitenziaria espleta compiti di pubblica sicurezza, servizio di pubblico soccorso e, in base agli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura penale,quelli di Polizia Giudiziaria.**

Con la Legge n. 395 del 1990 sono state istituite le "specializzazioni del Corpo" tra esse:

- **Reparto Navale;**
- **Reparto automobilistico,con compiti di Polizia Stradale;**
- **Reparto Tutela e scorte;**
- **Gruppi Cinofili**
- **Gruppi elicotteristi (da costituire);**
- **Ruppi Sommozzatori (da costituire);**
- **Istruttori di guida operativa;**
- **Tiratore Scelto;**
- **Operatori di informatica;**
- **Matricolisti – terminalisti**
- **Banda musicale;**

Non ultimo, l'Amministrazione Penitenziaria ha avviato,dal maggio 2000, un piano di cooperazione con la missione internazionale delle Nazioni unite in Kosovo.Per questo motivo, un contingente di Polizia Penitenziaria è stato assegnato al Penal Management Division Kosovo Correctional – Missione ONU (UNMIK).

Un Corpo di Polizia dello Stato, Dunque, organicamente disciplinato,radicato sul territorio,ma del quale l'opinione pubblica sa ancora ben poco.

Per ribadire la questione trasporto, il (D.Lgs. 443/92), cosi come gli ordinamenti degli altri Corpi di Polizia dello Stato, prevede all'art. 57 che *"gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti di tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistica urbane".*




La Regione Calabria già con la legge regionale n. 23 del 1999 aveva previsto il trasporto gratuito per gli appartenenti alle Forze di Polizia prevedendo all'art. 22, comma 5 "*purché in divisa e solo se in servizio di pubblica sicurezza*".

Successivamente con la legge regionale 36 del 2004, all' art. 10, lettera c) le parole "*in divisa*" prima previste, sono state sostituite da : "*nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio*".

Pertanto la nuova formulazione del citato articolo nella parte che interessa risulta essere "*nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio e solo se in servizio di pubblica sicurezza*".

Sicuri di aver chiarito si coglie l'occasione per inviare Distinti saluti.

Per la segreteria Regionale Sappe
Il Delegato Regionale
Salvatore PANARO



Spett.le
SAPPE
Segreteria Regionale

Ogg.: **Trasporto gratuito Forze di Polizia**

In nome e per conto della ditta **Autoservizi Preite srl**, da Cosenza, faccio seguito alla Vs. del 30.3.09 per specificare quanto segue:

La richiamata Legge Regionale n. 23/99, inerente le "**Norme per il trasporto pubblico locale**", al comma 5) dell'art. 22 stabilisce testualmente "*E' riconosciuto il diritto di libera circolazione a favore di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo della Guardia di Finanza, agli **Agenti di Polizia Penitenziaria**, purché nell'uniforme prevista dall'ordine di servizio e **solo se in servizio di pubblica sicurezza**, nonché ai titolari di tessere di servizio rilasciate dalla direzione generale della M.C.T. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione*"; orbene dalla semplice lettura della norma, regolatrice della materia dei trasporti in ambito regionale, si evince in maniera chiara ed inequivocabile che la volontà del legislatore non è quella di agevolare - *sic et simpliciter* - una parte di utenza per il solo fatto di appartenere ad una delle forze di polizia indicate nel citato comma 5), bensì è quella di agevolare gli operatori di dette forze di polizia nel caso in cui il trasporto su autobus di linea regionale sia funzionale allo svolgimento di compiti di pubblica sicurezza; in altre parole per godere del beneficio della libera circolazione non basta essere arruolati in una delle forze di polizia citate ma è necessario che lo spostamento a bordo autobus o di altro mezzo di linea regionale serva specificamente all'espletamento di un servizio di pubblica sicurezza.

Se lo spirito del legislatore fosse stato quello di concedere un beneficio agli appartenenti alle categorie sopra indicate quale segno di attenzione nei confronti di chi, con ruoli e coinvolgimenti diversi, comunque si deve ritenere in prima linea nella tutela dell'ordine pubblico (*la qual cosa avrebbe trovato sicuramente concorde chi scrive*), l'intero comma 5) si sarebbe dovuto porre quale ulteriore punto del comma 2) il quale, infatti, indica le categorie di cittadini che, per il solo fatto di appartenere appunto ad una *species* particolare, godono della tessera di libera circolazione a prescindere dai motivi che li inducono a servirsi di mezzi di linea regionale.

La Corte di Cassazione ha affrontato l'argomento con riferimento ai dipendenti ANAS titolari di tessere di servizio rilasciate dalla Direzione Generale della MCT - pure

indicati nel comma 5) sopra citato - nella sentenza n. 4716 del 9.3.04; la Corte Suprema, nella fattispecie, ha stabilito che: *“La soprarichiamata norma dell’art. 23 del DPR n. 495/92 ... deve logicamente interpretarsi nel senso di consentire tale libera circolazione a tutto il personale abilitato a svolgere i servizi di Polizia Stradale, onde facilitarne l’attività di prevenzione e di accertamento delle relative violazioni. Ne consegue che la ratio della norma in esame è quella di favorire detta “libera circolazione”, sempreché finalizzata alle soprarichiamate attività di Polizia Stradale. Deve escludersi, quindi, che la stessa “libera circolazione” sia consentita in altre ipotesi, quale quella di viaggi per esigenze di tipo personale, privato e familiare.”*; la Corte di Cassazione, quindi, ha stabilito che la libera circolazione sui trasporti pubblici di linea è consentita ai dipendenti ANAS muniti di tessera ex art. 23 comma IV° Reg. Esec. C.d.S. solamente per *“facilitarne l’attività di prevenzione ed accertamento delle relative violazioni”* e, quindi, solo ed unicamente quando gli stessi sono in servizio, escludendo le ipotesi di *“viaggi per esigenze di tipo personale, privato e familiare”*.

Orbene, se è vero che la sentenza richiamata fa riferimento ad una categoria (*dipendenti ANAS muniti di tessera di servizio rilasciata dalla MCT*) diversa da quella che ci occupa (*Corpo di Polizia Penitenziaria*), è altrettanto vero che comunque il principio che esprime (l’esclusione di ipotesi di *“viaggi per esigenze di tipo personale, privato e familiare”*) riguarda tutte le categorie citate nel comma 5).

Orbene poiché il Vs. Delegato Sindacale, a quanto risulta alla mia assistita, ha usufruito del mezzo di trasporto per recarsi al lavoro o per fare ritorno a casa, è evidentemente che l’uso dello stesso è avvenuto fuori dell’orario di servizio e, quindi, per *“per esigenze di tipo personale, privato e familiare”*.

Nel ribadire la stima nei confronti del Corpo di Polizia rappresentato, e del Delegato Sindacale in particolare, si inviano disitnti saluti.

Cosenza 4 aprile 2009

Avv. Maurizio Via

Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
 Segreteria Generale:
 Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma

SNPPE
 SINDACATO AUTONOMO POLIZIA PENITENZIARIA

Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
 c.c.p. n. 37660008
 Cod. Fisc. 97078840580

Roma, li 8 aprile 2009

Prot. *14300* *1000*

All. 2

Al Provveditore Regionale
 dell'Amministrazione Penitenziaria
 per la Calabria
 Dott. Paolo QUATTRONE
 CATANZARO

e p.c.: Al Capo del Dipartimento della
 Amministrazione Penitenziaria
 Pres. Dott. Franco IONTA
 ROMA

Al Vice Capo del DAP
 Dott. Emilio di SOMMA
 ROMA

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
 e per le Relazioni con il Pubblico
 del D.A.P.
 ROMA

Al Direttore Generale del Personale
 e della Formazione del D.A.P.
 Dott. Massimo DE PASCALIS
 ROMA

OGGETTO: Libera circolazione degli appartenenti alle Forze di polizia sui mezzi pubblici di trasporto.

Questa Segreteria Generale ritiene necessario esprimere alcune osservazioni in ordine ai limiti opposti in materia libera circolazione sui mezzi pubblici di trasporto locale alle unità del Corpo che prestano servizio nell'ambito della Regione Calabria.

Di recente, è intervenuta sull'argomento la ditta Autoservizi Preite s.r.l. che, con apposita nota, ha affermato che la libera circolazione è consentita esclusivamente al personale appartenente alle Forze di Polizia che stia effettivamente espletando un servizio di pubblica sicurezza.

A sostegno di tale conclusione, la predetta ditta invoca sia la Legge Regionale n. 23/99, in materia di trasporto pubblico locale, sia un precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 4716 del 9 marzo 2004) riferita al personale dell'ANAS.

Si tratta, invero, di argomentazioni che non si possono condividere e che richiedono un intervento risolutore da parte dell'Amministrazione.

Invero, nonostante molte Regioni abbiano emanato disposizioni sull'argomento, permane tuttora in vigore il disposto dall'art. 57, comma 2, del D.L.vo n. 443/1992, a mente del quale "Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche ed urbane": non riconoscere, o non



Autonomo Polizia Penitenziaria
Direzioneria Generale:
Via Trionfale, 79/A - 00136 Roma



Tel. 06-3975901 (6 linee r.a.) Fax 06-39733669
c.c.p. n. 37660008
Cod. Fisc. 97078840580

conoscere, tale norma significa tenere un comportamento anti giuridico e disattendere adempimenti consequenziali.

In proposito, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, l'art. 117 Cost., nel definire le materie di competenza legislativa statale, indica alcuni ambiti per così dire "trasversali", che potrebbero consentire uno spazio di intervento importante per il Legislatore statale: in tale contesto viene proprio richiamato "l'ordine pubblico e la sicurezza".

Occorre, poi, rammentare che il beneficio in parola è stato recentemente riconfermato e difeso dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con lettera della Direzione Generale del Personale e della Formazione - Ufficio II n. GDAP0270003 del 17 agosto 2006: secondo tale direttiva, invero, le aziende di trasporto locale, conformemente a quanto previsto dall'art. 1679 comma 3, del codice civile hanno l'obbligo di osservare la predetta disposizione.

Infine, non può certo sfuggire che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, come quello delle altre Forze di Polizia, riveste la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 c.p.p. e dell'art. 14 della Legge 395/1990, ed è in servizio permanente di pubblica sicurezza, vale a dire in maniera continuativa, sempre in relazione alla citata normativa, anche al di fuori del servizio: in ciò vi è una completa difformità dal personale dell'ANAS o di altri enti, a cui non è assolutamente da paragonare né da uniformare.

Ciò premesso, non si ritengono condivisibili le argomentazioni opposte dalla ditta di trasporto in questione; in ogni caso, il personale si trova in una situazione di confusione, atteso che non ha direttive chiare ed univoche sulla condotta da tenere nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale.

Si chiede, pertanto, alla S.V. di intervenire sulla questione illustrata, interessando anche le competenti Autorità regionali, per assicurare la piena osservanza dell'art. 57, comma 2, del D.L.vo n. 443/1992.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Donato CAPECE)

